



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO  
SEZIONE SECONDA CIVILE

In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente

*SENTENZA*

nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. iscritto al R.G.NR. 3345/2016 avente ad oggetto: contratti bancari – art. 119 T.U.B.

*TRA*

**[REDACTED]**, in persona del legale rapp.te (avv. **[REDACTED]**)

*Parte opponente*

*E*

**[REDACTED]**, in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Arturo Vassallo)

*Parte opposta*

\*\*\*

*CONCLUSIONI DELLE PARTI*

Quelle rassegnate all'udienza del 12/5/2021 – celebrata in trattazione scritta – che richiamano quelle già formulate negli atti introduttivi

*CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI  
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE*

*(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 e 118 d.a. c.p.c.)*

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società **[REDACTED]** proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 817/2016, notificato da **[REDACTED]** R.L. in data 30/6/2016 per la consegna della documentazione relativa al conto corrente nr. 22151 ed al mutuo nr. 674501. A sostegno dell'opposizione deduceva l'infondatezza della richiesta, come in atti motivato, e chiedeva la revoca del provvedimento monitorio. Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione sulla base delle argomentazioni difensive di cui in atti.
2. Non sono oggetto di contestazione i rapporti bancari di cui è causa ed è indubbio che la richiesta monitoria sia stata formulata dalla società **[REDACTED]**, nonostante l'errore materiale (refuso) contenuto a pag. 5) del ricorso monitorio. Infatti, il ricorso è stato proposto dalla società **[REDACTED]**, come indicato nell'intestazione dell'atto, con riferimento a rapporti di cui essa è titolare, circostanza non oggetto di specifica contestazione.
3. Tanto premesso, è orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui "è possibile ricorrere al procedimento monitorio di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. al fine di ottenere la consegna di determinati documenti riferibili a diritti di credito, quali quelli previsti dall'art. 119 del Dlgs. 385/1993, posto che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al suo contratto ha natura di diritto soggettivo di rango primario e i costi di produzione sono dovuti alla banca solo a seguito della richiesta ex art. 119 T.U.B. del cliente, ma non nel caso in cui si è in presenza di un ordine giudiziale

*che va semplicemente adempiuto*” (Tribunale Parma, sent. nr. 553/2019). Nello stesso senso, *“il limite di 90 giorni previsto dall’articolo 119 T.U.B. per ottenere la documentazione relativa al conto corrente, è un termine stabilito per la banca e non anche per il cliente, il quale ha diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente (anche dopo lo scioglimento del contratto), laddove abbia smarrito il documento o dichiararsi di non averlo mai ricevuto e ne faccia, dunque, richiesta per consegna. La ratio dell’obbligo di consegna della documentazione in capo alla banca trova le sue fondamenta nel principio di buona fede contrattuale”* (Tribunale Latina, Sez. II, sent. nr. 2139/2018). Ed ancora, *“in tema di conte corrente bancario, con specifico riguardo alla documentazione bancaria, sussiste il diritto del correntista, ex art. 119, comma 4, T.U.B., di ottenere dall’istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull’estratto conto nell’ultimo decennio, indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto; tale diritto si configura come un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta”* (Tribunale Monza, Sez. III, sent. nr. 95/2016).

4. Per quanto innanzi, è indubbia la sussistenza del diritto della parte opposta di ottenere la documentazione relativa al conto corrente nr. 22151 ed al mutuo nr. 674501, ciò a prescindere dal fatto che tale documentazione sia già stata consegnata al momento della conclusione dei contratti ovvero nel corso di svolgimento dei rapporti, atteso che sussiste l’obbligo dell’istituto bancario di consegnare tutta la documentazione relativa al rapporto bancario a richiesta del contraente indipendentemente dal fatto di sua pregressa consegna (cfr. anche Tribunale Pisa, sent. nr. 242/2020). Pertanto, era onere della parte opponente quello di consegnare la documentazione indicata nel provvedimento monitorio, onere che non risulta sia stato adempiuto.

5. Tutto ciò premesso, l’opposizione è rigettata ed è confermato il decreto ingiuntivo nr. 817/2016, cui è attribuita efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 – valore della lite compreso tra € 1.100/01 ed € 5.200 (come dichiarato dalla parte opposta) – valori medi di liquidazione.

*P.Q.M.*

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da BANCO BPM S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo nr. 817/2016, cui attribuisce efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in € 2.430 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, con distrazione in favore dell’avv. Arturo Vassallo, che ne ha chiesto l’attribuzione.

Benevento, 10 dicembre 2021.

*Il Giudice*  
dott. Aldo De Luca